

Capitolo 3°  
PRODOTTI DELLA SILVICOLTURA

A) LEGNA DA ARDERE

Art. 195 – Costituisce oggetto di compravendita, come legna da ardere, la legna di essenza forte o di essenza dolce.

E' considerata legna forte quella proveniente da piante di rovere, olmo, platano, cerro, noce, robinia, faggio, gelso, nocciolo, alberi da frutta in genere e dalle conifere; è considerata dolce quella proveniente da piante di pioppo e di salice. La legna di ontano appartiene ad una categoria intermedia fra l'essenza dolce e quella forte. La legna di castagno, pur essendo di essenza forte, viene considerata alla stregua della dolce per la sua ridotta combustibilità.

Art. 196 – La legna deve essere stagionata e non “subbollita” e fermentata.

Si ritiene stagionata quella che, tagliata nell'inverno, è rimasta accatastata sino al mese di luglio successivo.

Art. 197 – I contratti possono essere stipulati verbalmente, previa visita del compratore.

Art. 198 – Il prezzo è stabilito a tonnellata o a corpo. All'atto della stipulazione del contratto il compratore versa al venditore un acconto a titolo di caparra.

Art. 199 – In mancanza di pattuizioni contrattuali diverse, il pagamento si intende per pronti contanti all'atto dell'arrivo o della consegna della merce, dietro rimessa della bolletta di peso.